



Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, cd. golden power

Atto del Governo 178

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	178
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
Norma di riferimento:	Art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

	Senato	Camera
Date:		
presentato:	04/06/2020	04/06/2020
annuncio:	04/06/2020	04/06/2020
assegnazione:	04/06/2020	
termine per l'espressione del parere:	04/07/2020	04/07/2020
Commissione competente:	5 ^a (Bilancio)	V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni	1 ^a (Affari costituzionali); 2 ^a (Giustizia); 3 ^a (Affari esteri, emigrazione); 4 ^a (Difesa); 6 ^a (Finanze e tesoro); 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni); 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare); 10 ^a (Industria, commercio, turismo); 12 ^a (Igiene e sanità); 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).	

Contenuto

L'articolo 1 richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento. Lo schema individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati in precedenti provvedimenti, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo I, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni ai quali non si applica la disciplina.

L'articolo 2 identifica le definizioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica", che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina.

L'articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 ai sensi dell'articolo 2 comma I del decreto legge n. 21 del 2012.

L'articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua.

L'articolo 5 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute.

L'articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL).

L'articolo 8 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario.

L'articolo 9 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

L'articolo 10 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari.

L'articolo 11 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali

con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare.

L'articolo 12 dello schema specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso".

L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali.

L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La disciplina dei poteri speciali del governo rispetto alle attività strategiche

Per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il [decreto legge n. 21 del 2012](#), come successivamente modificato nel tempo, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. Il decreto ha riformato tale assetto determinando l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il decreto n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali.

Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni. Tali poteri riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari fra quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) 2019/452](#). Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).

L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attività strategiche, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

Per ulteriori approfondimenti sull'evoluzione e sui contenuti della relativa disciplina, si rinvia alla ricostruzione contenuta nel [focus](#) pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

La norma di delega e la disciplina europea

L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare:

- il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);
- il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);
- L'esercizio di tali poteri è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);
- l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello

Stato, in caso di **acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea** di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del **controllo** di società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli **ulteriori settori strategici** (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un **obbligo di notifica** dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5);

- l'**opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea delle partecipazioni di controllo** in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un **obbligo di notifica** dell'acquisto (articolo 2, comma 5).

Il **comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012** prevede dunque che, **con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli** (individuati sempre con decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1) **nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni**, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

L'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai **fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione**, che ha disciplinato, tra l'altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

Il Regolamento ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa. Viene fatta salva la competenza esclusiva degli Stati per la sicurezza nazionale e il loro diritto di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza (articolo 1).

Viene creato un meccanismo di cooperazione attraverso il quale gli Stati membri e la Commissione dialogano per scambiarsi informazioni e affrontare questioni relative ad alcuni settori (articoli 6 e 7).

In particolare, gli Stati Membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati Membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso, con specifici obblighi informativi. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può infatti chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

È possibile che gli Stati, a specifiche condizioni, formulino reciproche osservazioni. La Commissione può formulare pareri su investimenti diretti esteri ritenuti pregiudizievoli per progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Inoltre, la Commissione europea può emettere un parere destinato allo Stato che effettua il controllo se ritiene che un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, anche su richiesta di uno Stato membro.

In base alla norma europea (articolo 4), **nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico**, gli Stati membri e la Commissione **possono prendere in considerazione** i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

- a) **infrastrutture critiche**, siano esse **fisiche o virtuali**, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- b) **tecnologie critiche e prodotti a duplice uso**, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- c) **sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici**, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- d) **accesso a informazioni sensibili**, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
- e) **libertà e pluralismo dei media**.

I **"prodotti a duplice uso"** vengono definiti dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

I **commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri**. Il procedimento si avvia con la notifica (completa) della delibera, atto, operazione, o acquisto di partecipazione rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri. Nel caso in cui il procedimento venga intrapreso d'ufficio, il suo avvio coincide con la conclusione del procedimento di

accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. La comunicazione con cui il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri è effettuata entro **quarantacinque giorni** dall'avvio del procedimento. Alla presidenza è consentito chiedere ulteriori informazioni all'acquirente o alla società, che le rendono entro dieci giorni, e a soggetti terzi, il cui riscontro deve essere effettuato entro venti giorni. In ogni caso, le richieste successive alla prima non hanno effetto sospensivo. La notifica è soggetta ad una valutazione di completezza e, pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Tutti i riferimenti alle azioni oggetto di acquisto sono stati integrati dal riferimento anche alle **quote**, in modo da rendere la disciplina neutrale rispetto alla forma di società propria dei soggetti che detengono gli attivi rilevanti.

La facoltà da parte del Governo di **avviare d'ufficio**, laddove le circostanze rilevanti **non siano state notificate**, **il procedimento per l'esercizio dei poteri** di veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché di imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni è stata prevista dal **comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legge n. 23 del 2020**.

Ai sensi del **comma 5-bis all'articolo 2**, per **soggetto esterno all'Unione europea** si intende:

- **qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza**, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
- qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e **che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1)**;
- qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che **sia comunque ivi stabilito, qualora vi siano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina** relativa all'esercizio dei poteri speciali contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012.

I poteri speciali sono **esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori** (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

- l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la **sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto**, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
- **l'idoneità dell'assetto** risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, **a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti**, nonché il **mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti**;
- per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Le **delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto** posto dal Governo sono **nulli**. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica e il veto ovvero le prescrizioni o imposizioni imposte dal Governo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Per quanto riguarda il **potere di opposizione o imposizione di condizioni all'acquisto di partecipazioni**, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali **risulti determinante l'esercizio di diritti sospesi**, o comunque le delibere o gli atti adottati con **violazione o inadempimento** delle condizioni imposte, **sono nulli**. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del **potere di opposizione** l'acquirente **non può esercitare i diritti amministrativi** connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e **dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno**. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le **deliberazioni** assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote

sono nulle.

Nelle more dell'adozione del decreto, con l'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2019, è stato **previsto un regime transitorio** finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, alle **lettere a) e b)** del citato regolamento (Ue) n. 452 del 2019. Nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime **le sole operazioni di acquisto** a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 452 del 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

L'articolo 15 del decreto legge n. 23 del 2020 è intervenuto sul regime transitorio prevedendone **l'estensione** dell'ambito di applicazione a tutti i fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2019/452/UE. Come rappresentato dal Governo nella relazione illustrativa allo schema, **tale disposizione è destinata a non avere più efficacia dal momento dell'entrata in vigore del decreto in esame.**

Lo schema di decreto

L'articolo 1 richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento rappresentando che lo schema individua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto legge n. 21 del 2012, i **beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale**, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la **tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina dei poteri speciali.**

L'articolo 2 dello schema identifica le definizioni di "**infrastrutture critiche**", "**tecnologie critiche**", "**fattori produttivi critici**", "**informazioni critiche**" e "**rapporti di rilevanza strategica**". Tali definizioni costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione di una disciplina che deve necessariamente bilanciare la necessità, da un lato, di fornire indicazioni certe agli operatori e, dall'altro, di mantenere dei margini per identificare i fattori in grado di realizzare una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici.

Secondo quanto esposto dal Governo nella relazione illustrativa, la specificazione di tali nozioni e, in particolare, dei caratteri della criticità e della rilevanza strategica consente di limitare il campo di applicazione della disciplina, escludendo che siano sottoposti all'obbligo di notifica beni e rapporti che, pur astrattamente riconducibili alle categorie generali indicate nel decreto, siano tuttavia sprovvisti dei citati requisiti di criticità e strategicità. Tali requisiti sono associati alla **rilevanza di beni e rapporti, tecnologie, informazioni e attività economiche che devono risultare essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonché il progresso tecnologico.**

Ancora, la relazione del Governo specifica che "la previsione di una **clausola elastica** consente di valutare le specificità delle situazioni che vengono in rilievo, sia ai fini dell'esercizio dei poteri d'ufficio, sia per quanto concerne la posizione dei consociati, senza creare particolari incertezze applicative, posto che la **soglia di rilevanza è posta ad un livello piuttosto elevato ed eventuali dubbi interpretativi potranno essere risolti mediante interlocuzioni con gli uffici competenti**".

L'articolo 3 dello schema individua i **beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia**, ulteriori rispetto a quelli già individuati nel regolamento adottato con il [D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85](#) ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 21 del 2012.

In particolare, il citato D.P.R. aveva individuato le seguenti attività strategiche nel settore dell'energia:

- a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, nonché gli impianti di stoccaggio del gas;
- b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) *onshore* e *offshore*;
- c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;
- d) le attività di gestione connesse all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere.

Lo schema in esame include fra gli attivi strategici nel settore dell'energia, i seguenti beni e rapporti:

- a) le **infrastrutture critiche** presso cui sono collocati o da collocare **combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi**, nonché le **tecnologie** e le **infrastrutture** che ne realizzano il **trattamento**, la **gestione** e il **trasporto**;
- b) gli **immobili fondamentali** per l'utilizzo delle infrastrutture critiche nel settore dell'energia;
- c) i **depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi** di capacità uguale o superiore a **centomila metri cubi** utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di **stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL)** di

capacità uguale o superiore a **diecimila metri cubi**, gli **oleodotti** per l'approvvigionamento dall'estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l'approvvigionamento agli aeroporti intercontinentali;

d) le **tecnologie critiche**, incluse le piattaforme, di **gestione dei mercati all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica**;

e) le **attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore energetico**, esercitate da imprese che realizzano un **fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro** e aventi un **numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità**.

La lettera e) del comma 1 amplia l'ambito di applicazione della disciplina rispetto alle precedenti lettere, includendo le **attività economiche** di rilevanza strategica esercitate da imprese che rientrano in **specifici parametri dimensionali**. Tali parametri dimensionali, che sono stati utilizzati anche con riferimento alle imprese operanti nei settori dell'**acqua** (articolo 4), della **salute** (articolo 5) e nel settore **finanziario** (articolo 8), sono stati determinati, secondo la relazione illustrativa del Governo, tenendo anche conto di quelli indicati con [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014](#), mediante il quale sono stati individuati i requisiti delle **società di rilevante interesse nazionale** ai sensi dell'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto legge n. 269 del 2003.

Si segnala l'opportunità di integrare fra le definizioni quella di "attività economiche di rilevanza strategica" per rendere più chiara l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti che esercitano attività d'impresa.

Si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di differenziare i requisiti applicabili alle imprese operanti nei settori dell'acqua, salute e nel settore finanziario in ragione delle specifiche condizioni di base dell'offerta dei relativi prodotti e servizi.

L'articolo 4 dello schema individua **i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua**:

a) le **infrastrutture critiche, fisiche o virtuali**, che garantiscono la continuità dei servizi di **captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all'ingrosso di acqua potabile** destinata al consumo umano e di acque destinate all'**uso irriguo**, nonché di **fognatura** e di **depurazione** delle acque reflue;

b) le **tecnologie critiche** impiegate nella **gestione delle infrastrutture** e dei servizi di cui alla lettera precedente, ivi comprese quelle destinate a migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle reti idriche, dell'approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi;

c) le **attività economiche di rilevanza strategica** svolte nel settore dell'acqua, esercitate da imprese che realizzano un **fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro** e aventi un **numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità** (si veda il commento del precedente articolo 3).

L'articolo 5 dello schema individua **i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute**:

a) le **tecnologie critiche digitali funzionali all'erogazione**, anche da remoto, di **servizi in sanità**;

b) le **tecnologie critiche** che hanno per scopo **l'analisi dei dati e l'utilizzo delle conoscenze biologiche** per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo *follow-up*;

c) le **tecnologie critiche bioingegneristiche** e le **nanotecnologie** critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonché nei settori chimico e agro-alimentare;

d) le **attività economiche di rilevanza strategica** esercitate nel settore della salute, comprese quelle relative all'approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attività di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l'utilizzo o il godimento delle infrastrutture e delle tecnologie di cui alle precedenti lettere ovvero esercitate da imprese che realizzano un **fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro** e aventi un **numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità** (si veda il commento del precedente articolo 3).

Nell'articolo viene precisato che fra i beni e i rapporti rilevanti sono **compresi anche i relativi diritti di proprietà intellettuale**.

L'articolo 6 dello schema individua **le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali**.

Il **comma 1** elenca le **informazioni** che, qualora risultino "critiche" (essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione), costituiscono i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili:

a) i **dati relativi alle Infrastrutture critiche europee (ICE)**, nei settori dell'**energia** e dei **trasporti**, individuate ai sensi del [decreto legislativo n. 61 2011, n. 61](#), nonché alle **altre infrastrutture critiche** di cui al decreto in esame;

b) i **dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche** di cui agli articoli 13 e 14 del [decreto legge n. 109 del 2018](#) che hanno istituito, rispettivamente, l'archivio informatico

nazionale delle opere pubbliche (AINOP) e il sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità;

c) i **dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare** per la **tracciatura di campi**, di **mari** e di **bacini idrici** e per la realizzazione di **mappe** di produzione e di prescrizione;

d) i **dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque**, nonché i dati raccolti relativi alla **composizione biochimica del suolo agricolo**;

e) i **dati raccolti tramite sistemi di auto-guida** per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la **gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**;

f) i **dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione e al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario**, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di *security* e *safety*, nonché quelle riguardanti la gestione e il monitoraggio dei **flussi dei passeggeri e delle merci**, che attengono al controllo e all'assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale;

g) i **dati relativi alle attività di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas naturale** dell'energia elettrica e degli idrocarburi;

h) i **dati** raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli **uffici giudiziari**.

Il **comma 2** elenca i **dati personali**, riferibili a specifiche persone fisiche ovvero enti giuridici, **rilevanti ai fini della disciplina** dei poteri speciali:

a) **dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica**, le **opinioni politiche**, le **convinzioni religiose o filosofiche**, o l'**appartenenza sindacale**, dati **genetici**, dati **biometrici** intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla **salute** o alla **vita sessuale** o all'**orientamento sessuale** della persona, il cui trattamento è disciplinato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD);

b) **dati giudiziari civili** e relativi alle **condanne penali**, ai **reati** o a connesse **misure di sicurezza** il cui trattamento è disciplinato dall'articolo 10 del RGPD;

c) **dati raccolti tramite l'utilizzo di una o più delle seguenti infrastrutture e tecnologie** e dei relativi sistemi di integrazione e interconnessione tra le stesse:

l) tecnologie critiche nel settore delle **infrastrutture elettorali**, nel **settore finanziario**, compreso quello creditizio e assicurativo, nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari, nei settori dell'**intelligenza artificiale**, della **robotica**, dei **semiconduttori**, della **cibersicurezza**, delle **nanotecnologie** e delle **biotecnologie**;

2) tecnologie che consentono la **geolocalizzazione** e la **ricostruzione degli spostamenti**;

3) tecnologie relative a sistemi digitali che consentono **telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua** (*Smart Metering*);

4) tecnologie relative a sistemi digitali per il **miglioramento del confort**, della **sicurezza**, dell'**esperienza di guida** e tecnologie relative a **sistemi di guida autonoma** (*Smart Car*);

5) tecnologie relative a **costruzioni ed edifici dotati di funzionalità avanzate** e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e consumi (*Smart Building*);

6) tecnologie digitali per l'ottimizzazione della **qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici** (*Smart City*);

7) tecnologie digitali per il **miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico** (*Smart Home*), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di **sorveglianza e sicurezza**;

8) tecnologie relative a sistemi che consentono la **misurazione e trascrizione di informazioni a distanza** (telemetria);

9) tecnologie nel campo della **distribuzione di servizi su richiesta di calcolo** (*server*), **archiviazione** (*database*) e **analisi** (*software*) configurabili e disponibili da remoto (*Cloud Computing*);

10) tecnologie digitali relative all'**erogazione di servizi di assistenza sanitaria, prevenzione** delle malattie e promozione della salute, anche da remoto, capaci di acquisire elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati clinici;

ll) tecnologie atte a garantire **profili di safety e di security** dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione ed all'assistenza alla **movimentazione di persone e merci** su terra, aria, e vie d'acqua, nonché sistemi di **logistica** integrata ed intermodale.

Il **comma 3** chiarisce che i dati personali appena elencati hanno **rilevanza strategica per l'interesse nazionale** qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo abbiano ad oggetto una **quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza** e del **benessere economico e sociale della popolazione**. In tal senso, viene indicata una **soglia**, pari a **trecentomila persone fisiche o enti**, superata la quale il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo di dati personali richiamati dal comma 2 è in ogni caso considerato "critico" ai fini dell'applicazione dei poteri speciali del Governo.

La relazione illustrativa associa alla soglia di **trecentomila persone fisiche o enti** una "**presunzione di essenzialità**". Da tale indicazione discende direttamente un obbligo di notifica e, dunque, un **onere amministrativo per tutte le imprese che gestiscono le informazioni e i dati citati nell'articolo in esame**.

Si fa presente che la relazione illustrativa non fornisce elementi ai fini dell'analisi di impatto di tale

disposizione sulle imprese e sull'amministrazione destinataria delle notifiche.

L'articolo 7 dello schema specifica che, **fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore delle infrastrutture elettorali** rientra la **piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL)** presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

L'articolo 8 dello schema individua **i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario:**

a) le **infrastrutture critiche**, incluse le piattaforme, **per la negoziazione** multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l'offerta di servizi di base dei **depositari centrali di titoli** e di **servizi di compensazione** in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il **regolamento dei pagamenti**;

b) le **tecnologie critiche:**

1) quali **l'intelligenza artificiale** e i **registri distribuiti**, funzionali all'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati;

2) **digitali relative a sistemi e servizi di pagamento**, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di **prestito, factoring, trading, gestione di investimenti**;

3) digitali applicate in **ambito assicurativo (Insurtech)**;

4) per lo sviluppo di **software per la protezione dei dati relativi alla persona**, alla **negoziazione** e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla **gestione documentale nell'ambito della gestione delle attività finanziarie**;

5) **"basate su registri distribuiti" (blockchain)**, su cui operano **"smart contract"**.

Le tecnologie basate su registri distribuiti sono definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 come "le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architeturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili". Il medesimo articolo definisce **"smart contract"** un "programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli **smart contract** soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida".

c) le **attività economiche di rilevanza strategica** finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un **fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro** e aventi un **numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità** (si veda il commento del precedente articolo 3).

L'articolo 9 dello schema individua **i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie:**

a) le **tecnologie critiche** applicate nell'**automazione industriale** funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi cibernetici di fabbrica (ovvero sistemi per i quali sussiste una piena integrazione fra componenti informatiche e componenti fisiche);

b) le **tecnologie critiche** per la **robotica collaborativa**, la tecnologia *Machine To Machine Communication* (M2M) e le tecnologie relative all'apprendimento automatico computerizzato (*Machine Learning*);

c) le **tecnologie critiche** applicate alla **manifattura avanzata**, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al **settore nucleare** e ai servizi di ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la **prototipazione rapida**;

d) le **tecnologie critiche per l'intelligenza artificiale**, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori;

e) **tecnologie critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica**, relative ai processi ad elevato impatto computazionale, alle comunicazioni ed alla sensoristica;

f) le **tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l'analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre informazioni (BigData & Analytics)**;

g) le **tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni** con esseri umani (*Chatbot*);

h) le **"tecnologie basate su registri distribuiti"** già incluse fra le tecnologie critiche con riferimento al settore finanziario (si veda il precedente articolo 8, comma 1, lettera b), numero 5);

i) le **tecnologie critiche in ambito biologico**, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e ambientale;

l) le **tecnologie critiche**, inclusi i sistemi, ad uso non militare di **pilotaggio remoto o autonomo**, compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di bordo;

m) le **tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di navigazione satellitare per la tracciatura** dei campi, dei mari e dei bacini idrici, e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di autoguida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura. Si segnala peraltro che anche i dati raccolti per il tramite di tali tecnologie costituiscono beni e rapporti rilevanti ai fini dell'applicazione dei poteri speciali del Governo (si veda la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6) ;

n) le **tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di sorveglianza del territorio** per la mappatura e per la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di interferometria *radar* satellitare;

o) le **tecnologie critiche atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi**, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all'assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d'acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale. Si segnala peraltro che anche i dati raccolti per il tramite di tali tecnologie costituiscono beni e rapporti rilevanti ai fini dell'applicazione dei poteri speciali del Governo (si veda la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6);

p) le **tecnologie critiche atte a consentire la geolocalizzazione, il tracciamento e la ricostruzione degli spostamenti di persone e merci**, per quantificare dinamicamente la densità di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive. Si segnala peraltro che anche i dati raccolti per il tramite di tali tecnologie costituiscono beni e rapporti rilevanti ai fini dell'applicazione dei poteri speciali del Governo (si veda il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6).

Nell'articolo viene precisato che fra i beni e i rapporti rilevanti sono **compresi anche i relativi diritti di proprietà intellettuale**.

L'articolo 10 dello schema individua i **beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari**, precisando che nel relativo ambito applicativo rientrano le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.

L'articolo 11 dello schema individua i **beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare**:

a) l'approvvigionamento di materie prime di cui alla [Comunicazione della Commissione concernente la revisione dell'elenco delle materie prime essenziali per l'UE](#) e l'attuazione dell'iniziativa "materie prime";

b) l'approvvigionamento di **fattori produttivi critici** utilizzati in ambito **siderurgico**;

c) le attività economiche di rilevanza strategica e l'approvvigionamento di **fattori produttivi critici della filiera agroalimentare**;

d) il **Sistema Informativo Agricolo Nazionale e il sistema dei controlli agroalimentari**, anche ai fini della sicurezza alimentare.

L'articolo 12 dello schema specifica che tra i **beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso"**. Tali prodotti vengono definiti dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

L'articolo 13 dello schema individua i **beni e i rapporti che sono esentati dall'esercizio dei poteri speciali**.

Il **comma 1** individua un criterio di cui il Governo deve tener conto nell'ambito della valutazione relativa all'esercizio dei poteri speciali e, pertanto, la disposizione specifica che l'applicazione di un siffatto criterio di esenzione "a posteriori" non incide sugli obblighi di notifica stabiliti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012. In particolare, viene ribadito, in coerenza con quanto già stabilito dal comma 3 del richiamato articolo 2, che i poteri speciali relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del decreto in esame, **si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore**, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto di concessione.

Il **comma 2** **esclude dall'ambito di applicazione dei poteri speciali alcune tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo**. Si tratta, in particolare, di atti e operazioni riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della società o modifica di specifiche clausole statutarie o, infine, costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.

Anche per quanto riguarda tali esenzioni, tuttavia, viene stabilito che **restino fermi gli obblighi di notifica di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012**. La notifica di atti od operazioni è necessaria anche ai fini del successivo **comma 3**, ai sensi del quale **le esclusioni stabilite dal comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico**.

L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che **integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali**, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame. Viene previsto, in particolare, che il gruppo di coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, istituito [con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014](#), sia **integrato dai rappresentanti dei ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell'operazione**. I rappresentanti dei ministeri competenti, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, **possono svolgere le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali**.

Per effetto del **comma 2**, i **ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono tenuti a comunicare entro 15 quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014**.



L'articolo 15 reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

Senato: Dossier n. 263

Camera: Atti del Governo n. 178

15 giugno 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0171